

Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI

Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività dell'impresa che ha per oggetto la prestazione di servizi di trasporto, mediante autoveicoli, verso un determinato corrispettivo.

Ai fini del regolamento CE n. 1071/2009 si intende per “professione di trasportatore di merci su strada”, la professione di un'impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insieme di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi.

Requisiti:

I requisiti per esercitare l'attività il cui accertamento spetta alla Provincia sono:

1. **ONORABILITA'** (art.6 RE 1071/2009 e art. 6 Decr. 25/11/2011 Ministero Infrastrutture e Trasporti);
2. **IDONEITA' PROFESSIONALE** (art.4 RE 1071/2009 e art. 4 e 8 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25/11/2011);
3. **IDONEITA' FINANZIARIA** (art. 7 RE 1071/2009 e art. 7 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25/11/2011);

1 - ONORABILITA'

Il requisito dell'onorabilità consiste nell'assenza di una serie di condanne inflitte con sentenza definitiva e nell'assenza di condizioni ostative specificamente individuate nella citata disposizione.

Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

- dalla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di gestore dei trasporti;
- dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche, pubbliche o private;
- dai soci illimitatamente responsabili nelle società di persone;
- dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare.

2 – IDONEITA' PROFESSIONALE

Il requisito dell'idoneità professionale è sussistente solo se posseduto dalla persona (cd. gestore dei trasporti) che viene designata dall'impresa di trasporto a dirigere l'attività di trasporto su strada.

L'idoneità professionale è un titolo che abilita al trasporto nazionale o trasporto nazionale/internazionale su strada di merci conseguito:

• mediante il superamento di uno specifico esame da svolgersi presso la Provincia, a seguito della frequenza ad un corso preparatorio all'esame stesso tenuto presso gli organismi autorizzati.

Per l'esercizio dell'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate è sempre prevista la frequenza ad un corso specifico per trasporti istituito presso gli organismi autorizzati.

In alcuni casi - da verificare con gli uffici provinciali - è previsto che il possesso del diploma a qualifica triennale o di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado consenta l'accesso diretto all'esame.

• in esenzione dall'esame per esperienza decennale dal 1999 al 2009 nella direzione dell'attività.

L'attività può essere esercitata solo se l'impresa nomina un gestore dei trasporti, che deve essere in possesso dell'idoneità professionale e dell'onorabilità. Il gestore dei trasporti può essere "interno all'impresa" (titolare, collaboratore familiare, socio illimitatamente responsabile nelle società di persone, amministratore nelle società di capitali, dipendente a livello dirigenziale), oppure "esterno all'impresa" legato con apposito contratto scritto nel quale gli sono attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni stesse.

3- IDONEITA' FINANZIARIA

L'impresa di trasporto di merci su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria.

Il Regolamento Europeo prevede che le imprese di autotrasporto debbano essere in grado, in qualsiasi momento, di ottemperare agli obblighi finanziari che incombono loro nel corso dell'esercizio contabile annuale.

Tale requisito consiste nella disponibilità di risorse finanziarie nella misura di:

- 9.000 euro per il primo veicolo;
- 5.000 euro per ogni veicolo supplementare.

L'idoneità finanziaria si dimostra alternativamente fornendo:

- attestazione di un revisore contabile
- fidejussione bancaria o assicurativa
- polizza di assicurazione professionale solo per iscrizioni dal 1 gennaio 2015 e per i primi due anni di esercizio della professione.

Sussistendo i requisiti, la domanda per l'iscrizione all'Albo deve essere presentata all'ufficio Autotrasporto Merci in Conto Terzi tenuto dalla Provincia (in Modena Via Giardini 474/c, apertura al pubblico martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30) secondo le modalità pubblicate sul sito della Provincia di Modena alla pagina: <https://www.provincia.modena.it/category/lavori-pubblici-acquisti-beni-servizi/trasporti-concessioni/esami-autotrasporto/>

L'iscrizione all'Albo **si distingue in tre diverse tipologie**, a seconda della massa complessiva a pieno carico del mezzo con cui si intende esercitare l'attività:

- **Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate**

Per l'esercizio dell'attività occorre il requisito dell'onorabilità: l'Ufficio provinciale richiederà pertanto il casellario giudiziale e la comunicazione antimafia.

- **Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate**

Per l'esercizio dell'attività occorrono i requisiti di cui sopra (onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale).

- **Autotrasporto senza limitazioni nella tipologia veicolare**

Per l'esercizio dell'attività occorrono i requisiti di cui sopra (onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale).

Adempimenti:

1) Iscrizione Albo Autotrasportatori.

L'iscrizione nell'Albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. La domanda deve essere presentata alla Provincia nel cui territorio l'impresa richiedente ha la sede principale.

L'iscrizione all'Albo avviene su **istanza dell'interessato e si distingue in tre diverse tipologie**, a seconda della massa complessiva a pieno carico del mezzo con cui si intende esercitare l'attività.

Anche i cittadini extracomunitari, titolari di imprese di autotrasporto, possono iscriversi all'Albo, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

2) Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale istituito presso l'ufficio Statale della Motorizzazione civile situato nella provincia nella quale l'impresa ha sede principale (solo per le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle 1,5 tonnellate).

Conseguita l'iscrizione all'Albo Provinciale Autotrasportatori tenuto dalla Provincia, l'impresa deve iscriversi nel registro nazionale presso l'ufficio Statale della Motorizzazione civile.

Per le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate l'esercizio della attività viene ad essere subordinato oltre che alla iscrizione all'Albo tenuto dalla provincia anche ad una verifica da parte della Motorizzazione Civile dei requisiti di stabilimento e di accesso al mercato prescritti dall'art. 11 Paragrafo 1 del regolamento CE n. 1071/2009.

3) **Camera di Commercio – Registro Imprese:** il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'INAIL.

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica copia della carta di circolazione uso "autotrasporto conto terzi" (di almeno un automezzo) e dichiarare nella domanda il numero di iscrizione all'Albo Provinciale Autotrasportatori tenuto dalla Provincia nel cui territorio l'impresa richiedente ha la sede principale.

Riferimenti normativi

Legge n. 298 del 6 giugno 1974. Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 (art. 105). Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997.

D.Lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000. Attuazione della Direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della Direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di

diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

D.M. n. 161 del 28 aprile 2005. Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000, modificato dal D.Lgs. n. 478/2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (art. 2 comma 227). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008).

Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1071/2009 norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

Riferimenti normativi Regione Emilia Romagna

Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2003. Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile.

Decr. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25/11/2011. Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento CE n. 1071/2009 circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

D. Dirett. 25/1/2012 Disposizioni applicative dell'art. 5 del decreto 25/11/2011 per il requisito di "stabilimento" di cui all'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

D.P.C.M. 8/1/2015 "Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori delle province agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)", pubblicato sulla G.U. n. 101 del 4/5/2015.

Link utili:

<http://www.mit.gov.it>

<https://www.provincia.modena.it/category/lavori-pubblici-acquisti-beni-servizi/trasporti-concessioni/esami-autotrasporto/>